

Classifica 11.14  
 Numero e data protocollo associati al documento come metadato (D.P.C.M. 03.12.2013 – art.20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima.  
 Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.



**COMUNE DI SELLA GIUDICARIE**  
 Provincia di Trento

**DECRETO SINDACALE NR. 15 DEL 07.05.2026**

**OGGETTO: DECRETO DI NOMINA COME SOSTITUTA DELLA RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE DEL COMUNE DI SELLA GIUDICARIE, COMPRESSE LE COMPETENZE IN MATERIA DI TENUTA E REVISIONE DELLE LISTE ELETTORALI E ALTRE COMPETENZA PROPRIE DELLA FUNZIONE, ALLA DIPENDENTE COMUNALE SIGNORA ZOANETTI STEFANIA**

**IL SINDACO**

**Richiamati:**

- l'art. 61 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n.2 "Codice degli Enti locali";
- l'articolo 2, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) che recita testualmente: "Le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale comunale, salvo quanto disposto dagli articoli 12, 13 e 14 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1967, e successive modificazioni. L'incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute. In tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto la materia elettorale, ad eccezione degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, ogni riferimento alla commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato al responsabile dell'ufficio elettorale comunale.";
- la circolare del ministero dell'Interno 8 gennaio 2008, n. 1, che non appena entrata in vigore la legge 24 dicembre 2007, n. 244, aveva precisato che il responsabile dell'ufficio elettorale comunale assume le funzioni della commissione elettorale comunale in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, agendo nella veste di Ufficiale elettorale;
- il D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, recante: "Approvazione del Testo Unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali" e successive modificazioni;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- il Regolamento organico e di organizzazione approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 20 luglio 2023 ed in particolare il Titolo terzo, Capo II;

4. di disporre che il presente provvedimento venga affisso all'albo pretorio on line per 10 giorni consecutivi;
5. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web comunale.

IL SINDACO  
Franco Bazzoli



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e ss.mm. Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa amministrazione in conformità alle linee guida AgID (articoli 3bis, comma 4bis e 71 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82).

*Franco Bazzoli*